



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER LA CAMPANIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2024

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Antonio Giuseppone

NAPOLI, 28 FEBBRAIO 2024



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER LA CAMPANIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2024

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Antonio Giuseppone

NAPOLI, 28 FEBBRAIO 2024

Sig. Presidente,

mi unisco al Suo saluto nei confronti delle autorità civili, militari e religiose presenti alla odierna cerimonia.

Approfitto dell'occasione per ringraziare sentitamente le Autorità che hanno consentito, per quest'anno, l'utilizzo di questa splendida sala, dimensionalmente più idonea ad accogliere, in sicurezza e comodità, i graditi ospiti.

Ho assunto le funzioni di Procuratore Regionale dal 1° marzo 2023 e voglio ringraziare tutti coloro che ho avuto il piacere di incontrare dal mio insediamento, per la cortesia e disponibilità sempre manifestate nei miei confronti.

Come si illustrerà nella relazione, l'attività della Procura Regionale nel 2023, si è svolta con impegno e solerzia, attestandosi su risultati più che soddisfacenti. A tal proposito, voglio esprimere pubblicamente il mio profondo ringraziamento ai Magistrati e al personale della Procura Regionale che, dimostrando una abnegazione, professionalità e dedizione non comuni, hanno profuso il massimo impegno per raggiungere i risultati documentati nella presente relazione.

Un saluto particolare al Presidente e ai magistrati della Sezione giurisdizionale poiché, al di là della doverosa separazione dei rispettivi ruoli e funzioni, vi è una profonda stima e rispetto reciproci.

Voglio altresì porgere il mio saluto al Presidente e ai Magistrati della Sezione regionale di controllo, le cui puntuali segnalazioni costituiscono utilissimi elementi di conoscenza per l'attività requirente.

Un saluto e ringraziamento va anche ai rappresentanti della classe forense il cui qualificato apporto professionale ha costituito per i Magistrati della Procura Regionale motivo di riflessione ed arricchimento costante, sia nella fase istruttoria che in quella processuale.

Un doveroso, sentito e non formale ringraziamento va alla Guardia di Finanza in tutte le sue articolazioni territoriali, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alle altre Forze di polizia a cui la Procura Regionale ha delegato specifici approfondimenti istruttori. Mi preme sottolineare che nel corso del 2023 tutti i Corpi

chiamati a collaborare con il Pubblico Ministero contabile si sono contraddistinti ancora una volta per solerzia, precisione ed altissimo senso del dovere.

Se anche quest'anno il Procuratore Regionale ha l'onore di illustrare lusinghieri risultati lo si deve a tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno concorso al raggiungimento di tali importanti obiettivi.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario è tradizionalmente l'occasione per rendere noti all'opinione pubblica i risultati conseguiti nell'anno appena trascorso e di fare il punto sullo stato della Giustizia in ambito nazionale e soprattutto locale, indicando altresì i provvedimenti legislativi intervenuti nell'anno precedente aventi impatto sulle funzioni giurisdizionali.

Ciò premesso, in questa sede mi limiterò a portare all'attenzione di chi vorrà cimentarsi nella lettura della relazione, i provvedimenti normativi recentemente emanati che avranno un diretto impatto sullo svolgimento delle funzioni giurisdizionali intestate alla Corte dei conti.

A tal proposito, non può non richiamarsi ancora una volta la norma che, all'indomani della sua entrata in vigore, ha sollevato più di un interrogativo e perplessità.

Mi riferisco all'art. 21 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020 n. 120 (c.d. "decreto semplificazioni").

Tale articolo, al primo comma, ha modificato l'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994 n. 20, in punto di elemento soggettivo della responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale, prevedendo che "la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso".

Il secondo comma prevede invece che, dall'entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità amministrativa per danno erariale connessa a condotte sia limitata al danno dolosamente voluto, con esclusione quindi della responsabilità per fatto dannoso conseguente a condotta gravemente colposa. L'art. 51, comma 1, lett. b) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021 n. 108, ha ulteriormente spostato al 30 giugno 2023 tale limitazione della responsabilità amministrativa.

Con il successivo art. 1, comma 12 quinquies, del D.L. n. 44/2023, convertito dalla L. n. 74/2023, il c.d. "scudo erariale" è stato ulteriormente prorogato fino al 30.6.2024 e, contestualmente, è stato soppresso il c.d. "controllo concomitante" della Corte dei conti sulla gestione dei fondi del P.N.R.R..

Lo “scudo erariale” parrebbe giustificato dalla cosiddetta “paura della firma” che attanaglierebbe gli amministratori e dipendenti pubblici, per il timore di poter essere chiamati a rispondere innanzi al giudice contabile di eventuali danni erariali cagionati dai loro comportamenti connotati da colpa grave. Tale timore spingerebbe gli amministratori e dipendenti pubblici a non agire, piuttosto che ad assumere decisioni delle quali potrebbero essere chiamati a rispondere innanzi al giudice contabile.

Tema non nuovo, che ciclicamente torna in auge nell’ottica di eventuali ipotesi di rivisitazione dell’istituto della responsabilità amministrativa.

Non è questa la sede per esprimere approfonditi giudizi e valutazioni su tale norma. In quanto Legge dello Stato, la disposizione in parola deve essere applicata e fatta rispettare.

Ci sia consentito tuttavia di condividere le perplessità già espresse, in varie sedi, sulla compatibilità di una norma siffatta con il complessivo impianto dell’istituto della responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale, come delineato dalle norme vigenti e interpretato dalle sentenze della Corte costituzionale (n. 371/1998 e n. 340/2001), così come la sua dubbia compatibilità con la normativa comunitaria.

Ci sia altresì consentito di rilevare che, nell’ottica di un corretto e proficuo utilizzo delle ingentissime risorse (comunitarie e nazionali) che sono impiegate per rimediare ai guasti prodotti dalla pandemia al tessuto economico-sociale del Paese, allentare le maglie della responsabilità amministrativa per danno erariale, anziché potenziarle, parrebbe porsi in antitesi con tali finalità e potrebbe rappresentare un incentivo ad un uso non consono delle risorse pubbliche, del quale, peraltro, anche l’Unione Europea potrebbe chiamare il nostro Paese a rendere conto.

Abbiamo tutti avuto modo di leggere sulla stampa notizie poco edificanti, foriere di spreco di ingenti risorse pubbliche.

Mascherine di protezione acquistate dallo Stato ma non omologate a tale uso, banchi scolastici acquistati ma inutilizzati perché non rispondenti alle norme,

fraudolento utilizzo di fondi derivanti dalla normativa sulla ristrutturazione edilizia.

A tal proposito, ci si permetta una semplice riflessione.

Se in tali vicende dovessero emergere responsabilità di amministratori o agenti pubblici, per condotte gravemente colpose collocabili dopo il 17 luglio 2020 e fino al 30 giugno 2024, nessuno di questi soggetti potrà essere chiamato a rispondere dei danni erariali cagionati, innanzi al giudice contabile, le cui conseguenze rimarranno pertanto a carico dello Stato, ossia di tutti noi.

E' singolare notare che in un servizio, recentemente apparso su alcuni quotidiani, è stato riportato il risultato di uno studio della CGIA di Mestre, secondo il quale gli sprechi e le inefficienze della Pubblica amministrazione costano agli italiani 180 miliardi di euro, più del doppio dell'evasione fiscale, che si attesta a 83,6 miliardi, aggiornando al 2023 il dato del periodo 2016-2021.

Non è superfluo rammentare che in tema di impiego delle risorse del Recovery Fund l'art. 8 del recente Regolamento n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, istitutivo del Piano, prevede che l'attuazione dello stesso sia conforme alle regole generali del Regolamento finanziario e del Regolamento n. 2092 del 2020. In particolare, il Regolamento finanziario prevede la responsabilità degli agenti finanziari, che ai sensi dell'art. 92, sono tenuti a risarcire il danno alle condizioni dello Statuto dei funzionari UE, che, all'art. 22, dispone che questi siano tenuti a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Unione per colpa personale grave da questi commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle rispettive funzioni.

A sua volta, l'art. 4, comma 2, lett. b) del Regolamento n. 2092 del 2020, per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede il corretto funzionamento delle autorità preposte al controllo, nonché il corretto funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione e responsabilità finanziarie. La lett. d) del medesimo comma prevede altresì l'effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali

indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorità, mentre la lett. f) prevede il recupero dei fondi indebitamente versati.

L'art. 22 del Regolamento n. 241/2021 istitutivo del Piano di ripresa e resilienza, dispone che gli Stati membri adottino tutte le misure idonee alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme alla normativa europea e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri adottano un sistema di controlli interni efficace ed efficiente, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati ovvero utilizzati in modo non corretto.

A fronte di tali chiarissime disposizioni, costituenti fonti primarie del diritto comunitario, univocamente volte a prevedere strumenti efficaci ed efficienti per monitorare il corretto utilizzo di risorse pubbliche e chiamare a rispondere i responsabili di un cattivo utilizzo delle stesse, il legislatore nazionale ha introdotto una sostanziale irresponsabilità per condotte connotate da colpa grave fino al 30 giugno 2024.

Per concludere, la Sezione Campania, accogliendo la richiesta della Procura sul punto, con ordinanza n. 228/2023, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, nella parte in cui esclude la responsabilità amministrativa per danno erariale cagionato da condotte gravemente colpose dal 17 luglio 2020 al 30 giugno 2024, ritenendo rilevante e non manifestamente infondato il contrasto con gli artt. 103, 97, 28, 81 e 3 della Costituzione.

Passando all'analisi dell'attività svolta dalla Procura Regionale nel corso dell'anno 2023, darò di seguito conto in maniera sintetica dei dati più significativi emergenti dall'analisi statistica, rimandando per il dettaglio alle tabelle allegate.

Peraltro, prima di elencare e commentare i dati dell'attività svolta, ci sia consentita qualche riflessione, con particolare riferimento alla consistenza dell'organico magistratuale e amministrativo della Procura Regionale.

Nel corso del 2023, l'organico effettivo dei Magistrati della Procura regionale ha raggiunto la copertura totale dei posti previsti, situazione che non si verificava da tempo. Al netto del fatto che alcuni magistrati sono stati assegnati alla Procura Regionale durante l'anno, ciò permetterà nel prossimo futuro una migliore produttività quali-quantitativa, anche se devono rimarcarsi i persistenti vuoti in organico del personale amministrativo di supporto. Su questo punto, ci si aspetta che la Corte ponga in atto ogni iniziativa utile a superare tale criticità.

Nel corso dell'anno 2023, la Procura Regionale ha disposto l'apertura di 3.241 nuove istruttorie e ha proceduto alla archiviazione immediata di 1.404 denunce o segnalazioni, in difetto delle condizioni previste dalla legge per poter aprire un nuovo fascicolo. Inoltre, 2.853 denunce-esposti presentati nel 2023, si riferivano a fascicoli già aperti e pertanto, sono state agli stessi associati.

Come noto, l'art. 51 del D. Lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) ha ribadito quanto già previsto dall'art. 17, comma 30^{ter}, D.L. n. 78/2009, relativamente alla necessità che l'attività istruttoria della Procura Regionale abbia come presupposto, a pena di nullità, una notizia di danno "specifico e concreto".

In stretta correlazione a quanto sopra, per quanto concerne l'obbligo di denuncia di danno erariale alla Procura Regionale, l'art. 52 del medesimo decreto ha introdotto rilevanti novità poiché, oltre ad aver individuato i soggetti tenuti al rispetto di detto obbligo, ha previsto che l'Amministrazione non ha solo l'obbligo di denunciare al Procuratore Regionale competente il fatto dannoso ma ha altresì il dovere di porre in essere tutte le iniziative necessarie ad evitare l'aggravamento del

danno stesso, intervenendo anche in autotutela, al fine di evitare la continuazione dell'illecito ed a determinarne la cessazione.

Come già fatto in altre occasioni, voglio rimarcare che l'obbligo di denuncia alla Procura Regionale deve essere considerato dalle Amministrazioni, anziché un fastidioso adempimento burocratico, uno strumento di garanzia e tutela per le stesse, che segnalano i fatti all'unico soggetto abilitato a perseguire d'ufficio ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale dinanzi al giudice competente.

Ciò premesso, considerato che nello scorso anno sono stati numerosi i fascicoli istruttori aperti a seguito di notizie di stampa, di tale fondamentale fonte di conoscenza per il Pubblico Ministero contabile, voglio ringraziare i rappresentanti della stampa, che anche nel 2023 ha prestato particolare attenzione all'attività della Procura Regionale ed ha comunque costituito un prezioso ausilio per la cognizione di fattispecie altrimenti di non facile emersione.

Degna di nota è altresì la circostanza che numerosi fascicoli sono stati aperti a seguito di segnalazioni di soggetti privati che ringrazio, poiché dimostrano di avere senso civico e una particolare sensibilità verso la corretta gestione delle risorse pubbliche e confidano in un efficace intervento a tutela delle stesse da parte della Procura Regionale.

In tale contesto deve essere altresì doverosamente segnalato che è consolidato l'utilizzo da parte delle Procure della Repubblica del territorio campano dell'art. 129 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale (D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271) che prevede l'obbligo di informazione del Procuratore Regionale competente dell'avvenuto esercizio dell'azione penale per un reato che abbia cagionato un danno all'Erario.

Di tale fattiva e tempestiva sinergia ringrazio sentitamente i rappresentanti delle Magistrature del territorio campano.

Approfitto dell'occasione per porgere il mio ringraziamento all'Avvocatura erariale, per il prezioso apporto fornito a questo Ufficio anche nel 2023.

Nell'anno trascorso sono state operate 653 archiviazioni di istruttorie pendenti, 2 archiviazioni dopo l'emissione dell'invito a dedurre, e sono stati altresì archiviati 670 decreti di equa riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla L. 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. "Legge Pinto").

Sono stati emessi 84 atti di citazione (con 150 convenuti in giudizio) contestando danni erariali per euro 26.413.029,23.

La Procura ha richiesto 6 sequestri conservativi *ante causam* per un importo di euro 4.868.199,36. Sono state altresì emesse 4 istanze per resa di conto giudiziale nei confronti di agenti contabili inadempienti. Sono stati resi 9 pareri su altrettante richieste di attivazione del rito abbreviato previsto dall'art. 130 del Codice di giustizia contabile (D. Lgs. n. 174/2016).

Sono state presentate 8 istanze di proroga del termine per emettere l'atto di citazione, e sono state rilasciate 227 deleghe istruttorie a Forze di polizia.

Nel corso del 2023 l'Ufficio ha formulato 1.655 richieste istruttorie, ha emesso 81 inviti a fornire deduzioni (con 209 destinatari) ha tenuto 103 audizioni personali, ha partecipato a 49 udienze.

I fascicoli istruttori pendenti al 31 dicembre 2023 sono risultati essere 8.601.

La Sezione giurisdizionale ha emesso 55 sentenze di condanna per un ammontare di euro 11.630.787,70.

La Procura ha presentato 21 atti di appello avverso altrettante sentenze di primo grado.

Nel corso del 2023 la Procura Regionale ha proseguito nell'opera di informatizzazione dei fascicoli istruttori di nuova apertura, consolidando altresì l'utilizzo massivo della posta elettronica certificata per le comunicazioni con l'esterno, con ovvii risparmi di tempo e spesa.

Al riguardo, l'art. 6 del Codice di giustizia contabile ha previsto che i giudizi innanzi alla Corte dei conti siano svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che gli atti processuali, i registri e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle

parti e dei terzi siano previsti quali documenti informatici. Con l'entrata in funzione del nuovo sistema operativo per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, gli atti emessi da questa Procura Regionale sono in formato originale digitale e si è provveduto alla loro notifica, ove possibile, utilizzando la posta elettronica certificata.

Non va poi dimenticata l'attività svolta dalla Procura Regionale di monitoraggio sulla esecuzione delle sentenze di condanna del giudice contabile ai sensi degli artt. 212-216 del Codice, che ha permesso di accertare per l'anno 2023 l'incasso per l'Erario di €. 1.404.227,10, a seguito di 120 richieste alle Amministrazioni interessate alla predetta esecuzione. A ciò vanno aggiunti euro 3.023,86 recuperati a seguito dell'attivazione del rito monitorio ex art. 131 del Codice, nonché euro 295.801,88 recuperati a seguito dell'attivazione del rito abbreviato ex art. 130 del Codice.

Per quanto concerne la tematica dei conti giudiziali depositati presso la Sezione giurisdizionale regionale, nel corso dell'anno 2023 la Procura Regionale ha esaminato ed apposto il visto ai sensi dell'art. 146 del Codice, su 1.011 relazioni per altrettanti conti giudiziali, pervenute dalla Sezione giurisdizionale.

Va inoltre ricordato il lavoro svolto dalla Procura Regionale in occasione della parificazione del rendiconto regionale 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, intervenendo all'udienza tenutasi l'8 novembre 2023 e traendo interessanti spunti dalla relazione del Presidente della Sezione regionale di controllo, per lo svolgimento dell'attività requirente.

Non va poi dimenticato che lo scorso anno la Procura Regionale ha dato concreto impulso al protocollo d'intesa stipulato il 5 aprile 2023 dal Ministro per l'Istruzione e il Merito prof. Giuseppe Valditara con il Procuratore Generale della Corte dei conti Angelo Canale, per far conoscere agli studenti degli istituti superiori le funzioni della Corte dei conti, il ruolo del Pubblico Ministero contabile e la loro importanza per la corretta gestione del denaro e dei beni pubblici.

Con il prezioso supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania, è stato organizzato un primo incontro con una nutrita rappresentanza di studenti di alcuni

istituti scolastici della città di Napoli, che hanno poi assistito alla celebrazione di una udienza presso la Sezione giurisdizionale regionale.

A tal proposito, ringrazio sentitamente il Presidente della Sezione giurisdizionale, che ha collaborato affinché la partecipazione degli studenti alla predetta udienza fosse quanto mai proficua.

Abbiamo riscontrato un vivo interesse negli studenti coinvolti, testimoniato anche dalle pertinenti domande che ci sono state rivolte, ciò che ci ha spinto a programmare altri incontri, estesi a tutte le province campane.

I dati complessivi del 2023 consentono di poter affermare che la produttività della Procura Campania si è mantenuta su buoni livelli quali-quantitativi, tenuto anche conto del perdurare della scoperta dell'organico del personale amministrativo di supporto.

Inoltre, da quanto emerge dal dettaglio delle fattispecie più significative appresso segnalate, sono state portate in giudizio questioni di estremo interesse.

Nell'ambito delle questioni affrontate da questa Procura nel corso dell'anno 2023, si segnala quanto segue.

Con atto di citazione sono stati evocati in giudizio una società ed il suo legale rappresentante *pro tempore*, per indebita percezione di contributi pubblici erogati dal Gestore Servizi Energetici S.p.A. per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ottenuti mediante false dichiarazioni di dati concernenti detta produzione. Il danno erariale contestato ammonta ad oltre 855mila euro e la Sezione Campania, con sentenza recentemente depositata, ha integralmente accolto la domanda del requirente contabile.

Nel corso del 2023 questa Procura ha emesso numerosi atti di citazione nei confronti di altrettanti docenti universitari che risultavano aver svolto attività extraistituzionale, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero per aver esercitato attività non autorizzata, né autorizzabile. La Sezione giurisdizionale ha già definito alcuni di questi giudizi, pervenendo ad accogliere le domande di questa Procura con due sentenze, una di condanna del docente per oltre 418mila euro, l'altra di condanna parziale del docente per oltre 106mila euro. In un caso il docente è stato ammesso al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del Codice, provvedendo a versare all'Erario la somma di 35mila euro circa. In un altro caso, il versamento in sede di rito abbreviato è stato pari a 210mila euro.

Con altra citazione è stata evocata in giudizio la società concessionaria del gioco "10 e Lotto", per violazione obblighi di servizio in tema di controllo del fenomeno delle c.d. giocate anomale nei punti vendita, omessa tempestiva disattivazione dei terminali del ricevitore inadempiente all'obbligo di riversamento delle giocate, con conseguente danno per oltre 584mila euro.

La Procura ha esercitato l'azione erariale nei confronti di un dipendente di una Conservatoria immobiliare il quale provvedeva sistematicamente a soddisfare le richieste di ispezione ipotecaria provenienti da plurimi utenti senza però far corrispondere a costoro, per il servizio ricevuto, gli oneri tributari dovuti, ma anzi percependo per sé somme di denaro, in misura inferiore agli oneri, quale prezzo

dello sviamento della sua funzione di pubblico ufficiale; condotte egoistiche e di favore che hanno finito inevitabilmente per ripercuotersi sul prezzo finale del servizio versato all'amministrazione che ne ha dovuto pagare il conto in termini di mancato incasso. Per gli stessi fatti, il dipendente è stato condannato anche in sede penale ex art. 444 c.p.p., per i reati di corruzione e abuso d'ufficio. La Procura, integrando l'attività investigativa svolta in sede penale e circoscritta ai soli tre mesi di osservazione e servizi di intercettazione, ha contestato anche il mancato incasso imputabile al dipendente infedele per le operazioni indebitamente classificate come "esenti/uso ufficio" in un periodo più esteso dei pochi mesi oggetto di osservazione penale, quantificando un danno complessivo pari a oltre 74mila euro; tanto sulla base della stima statistico-inferenziale condotta dall'amministrazione, che, sulla scorta delle precise indicazioni di questa Procura, attingendo ai dati ricavati dal sistema informatico dell'Agenzia che, anche negli anni precedenti all'avvio delle indagini del p.m. penale, aveva fatto registrare un numero di accessi "esenti" o "uso ufficio" decisamente anomalo (oltre 8mila), che non trovava riscontro in una ordinaria attività di consultazione dei registri catastali.

In un altro caso, la Procura ha citato in giudizio il comandante della polizia municipale di un Comune e il titolare e il gestore della società concessionaria dei servizi cimiteriali, tutti destinatari di misura cautelare personale degli arresti domiciliari per i reati di corruzione, induzione indebita e falso in atto pubblico in quanto essi, attraverso accordi clandestini, avrebbero violato le disposizioni rilevanti di cui al regolamento di polizia mortuaria per inseguire il profitto personale, effettuando lavori non autorizzati di moltiplicazioni dei loculi cimiteriali, poi ceduti a privati dietro il pagamento di somme di danaro dall'importo più o meno significativo.

Nella specie, è stato contestato ai predetti il danno patrimoniale arrecato al Comune e consistente anzitutto nel mancato incasso dei diritti relativi alla costruzione di nuovi loculi e alla concessione degli stessi ai privati fruitori, nonché il danno da disservizio, quantificato, per il dipendente pubblico, in una percentuale

della retribuzione ricevuta, per la distrazione delle energie lavorative; e, per la società concessionaria, in una parte del canone versato, in quegli anni, dall'Amministrazione, avendo essa rappresentato una spesa inutile perché intesa a remunerare un'attività in parte distratta dagli obblighi di cui al contratto di concessione.

Con altro atto di citazione questa Procura ha contestato al presidente *pro tempore* di un circolo militare, condannato in sede penale militare per i reati di peculato e truffa aggravati, il danno patrimoniale per omesso integrale riversamento all'Erario delle somme incassate in tale veste, ovvero per illecito utilizzo dei locali del circolo per finalità personali. La Sezione giurisdizionale, con sentenza recentemente depositata, ha sostanzialmente accolto la domanda di questa Procura e condannato il convenuto al risarcimento del danno rideterminato in oltre 43mila euro.

Ammonta, invece, a oltre 2,2 milioni di euro il danno contestato a carico di un ex funzionario in servizio presso il Provveditorato OO.PP. di Napoli, coinvolto in un articolato congegno fraudolento che ha condotto anni addietro alla liquidazione in radice indebita di tali ingenti somme, solo apparentemente riconducibili a una procedura espropriativa: i titoli giustificativi dei pagamenti (sentenze di condanna) sono risultati integralmente falsificati, allo scopo intercettare gli esborsi indebiti, peraltro coinvolgendo un'impresa rivelatasi nell'orbita della criminalità organizzata di stampo mafioso. Le contestazioni di responsabilità, che comprendevano anche l'addebito di omesso controllo da parte del coordinatore dell'ufficio in cui operava il funzionario infedele, sono state accolte pressoché integralmente dalla Sezione giurisdizionale, con sentenza recentemente depositata.

In tema di gestione dei beni pubblici, la Procura ha citato in giudizio amministratori e funzionari di un Comune per illegittimo ed incauto acquisto di un immobile, mai utilizzato in assenza di un serio programma di pubblica fruizione, oggetto di un tentativo di dismissione dal 2021, non andato a buon fine per assenza di offerte. Deve essere peraltro segnalato che, dopo l'emissione dell'invito a dedurre,

sono pervenute ben tre offerte per l'acquisto del predetto compendio immobiliare. Il danno erariale accertato, in via estremamente prudentiale, è pari agli interessi pagati dal Comune per la contrazione del mutuo necessario all'acquisto, per oltre 1,2 milioni di euro.

Con altro atto di citazione è stato contestato ai componenti del C.d.A. di un Conservatorio, il danno di oltre 1,4 milioni di euro, per cattiva gestione del cospicuo patrimonio immobiliare, a seguito del mancato adeguamento dei canoni di locazione, ovvero di omessa riscossione degli stessi fatti prescrivere, ovvero ancora di mancato pagamento dei canoni di immobili occupati abusivamente. Sono stati altresì evocati in giudizio, per carenza nei controlli, alcuni dirigenti e funzionari dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Sono stati depositati alcuni atti di citazione nei confronti di altrettanti percettori di contributi erogati dalla Regione Campania con onere a carico del fondo europeo per la pesca (F.E.P.) in ordine alla misura 1.5 in materia di aiuti relativi alla "compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca Comunitaria", previsti dall'art. 27 lettera c) del Regolamento CE n. 1198/06 del Consiglio del 27.7.2006. Attraverso complesse indagini della Guardia di finanza, sfociate in altrettante segnalazioni di danno, è stato rappresentato a questa Procura che numerosi soggetti, pur avendo percepito il contributo e pur essendosi cancellati dal registro dei pescatori marittimi, non avevano in realtà intrapreso alcuna attività lavorativa in un settore diverso dalla pesca in mare, obbligazione che avevano espressamente assunto come condizione legittimante la percezione della misura di sostegno di matrice comunitaria. Delle 5 citazioni depositate, due di esse sono già sfociate in altrettante sentenze di condanna della Sezione giurisdizionale, nei confronti degli indebiti percettori, al risarcimento di 40mila euro ciascuno.

Sempre in relazione alla materia dei contributi comunitari si segnala la citazione nei confronti del percettore di somme erogate da parte della Società Sviluppo Campania S.p.A., nell'ambito del P.O. FSE Campania 2007-2013, in relazione al fondo rotativo denominato "Fondo Microcredito FSE" (disciplina recata

dal D.M. del 17 ottobre 2014 n. 176 in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del D. Lgs. n. 385/1993).

Nel caso di specie, il titolare di ditta individuale, risultava aver consapevolmente contravvenuto agli obblighi assunti con l'amministrazione concedente il finanziamento, non intraprendendo alcun tipo di attività lavorativa nel settore espressamente indicato, con conseguente sviamento del finanziamento concesso (destinato alla crescita ed all'implementazione delle microimprese), dalla finalità di pubblico interesse cui lo stesso risultava destinato. Il danno contestato ammonta a 25mila euro, pari al contributo indebitamente percepito.

Sempre nel medesimo ambito, si segnala l'azione proposta nei confronti del titolare di un'azienda agricola individuale, percettore di contributi finanziari di provenienza europea per la realizzazione di investimenti di miglioramento e potenziamento dell'attività colturale, a cui carico è emersa l'originaria insussistenza dei presupposti di accesso a tali provvidenze attinenti alle caratteristiche della produzione aziendale (nello specifico, la richiesta prevalente provenienza aziendale del prodotto - agrumi - commercializzato). La contestazione di danno, pari al contributo percepito per oltre 162mila euro, è stata integralmente accolta dalla Sezione con sentenza recentemente depositata.

Un'altra fattispecie che ha destato l'interesse di questa Procura Regionale è quella relativa alla percezione illecita di contributi messi a disposizione dei soggetti privati in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel caso di specie, è stato emesso un atto di citazione per ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito da un'impresa privata in ragione di un dichiarato - ma in realtà inesistente - calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019, rapportabile al calo di attività durante il Covid, come emerso al termine degli accertamenti.

Tale dichiarato ma inesistente calo di fatturato aveva portato l'amministrazione danneggiata (Agenzia delle Entrate) a corrispondere al soggetto richiedente la misura compensativa espressamente contemplata, proprio per far fronte all'emergenza epidemiologica.

La Procura ha depositato nel corso del 2023 numerosi atti di citazione nei confronti degli indebiti percettori del reddito di cittadinanza, a seguito della sentenza della Corte dei conti, Sezione II centrale, n. 468/2022, che ha affermato la giurisdizione contabile nei confronti dei privati percettori di tale misura di sostegno al mondo del lavoro. Nei casi portati all'attenzione del giudice, i beneficiari del reddito di cittadinanza avevano falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter fruire di tale contributo, traendo in inganno l'I.N.P.S..

Si tratta di nuove frontiere di intervento pubblico, a sostegno dei settori economici maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da Covid-19, nei quali le Procure contabili stanno esplorando la possibilità di ampliamento dei confini della giurisdizione contabile nei confronti dei privati indebiti percettori/ utilizzatori di tali misure di sostegno pubblico, a garanzia della corretta gestione di detti fondi. In alcuni casi, si sono già avuti interessanti riscontri positivi in recenti pronunce del giudice contabile (Sez. Liguria n. 67/2023 e n. 70/2023).

Con riferimento al settore sanitario si segnala la citazione avente ad oggetto un'ipotesi di colpa medica che la Procura ha ritenuto di attivare anche per sottolineare la posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente, considerato che lo stesso non è soltanto tenuto a praticare l'intervento chirurgico ma deve anche disporre adeguate cure e/o accertamenti diagnostici nel post-operatorio al fine di assicurare la salvaguardia del bene salute, costituzionalmente garantito. Si è messo in evidenza, in citazione, come le complicanze successive all'intervento chirurgico praticato fossero facilmente prevedibili e come il medico che aveva praticato l'intervento, benché in congedo secondo le deduzioni difensive presentate, avrebbe comunque dovuto dare ai colleghi che prendevano in carico il paziente le necessarie indicazioni terapeutiche; sicché, al profilo della non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico praticato, si è aggiunta la condotta omissiva nella fase successiva allo stesso che, ad avviso della Procura, radica, giustifica e prova la sussistenza dell'elemento psicologico della responsabilità in termini di gravità della colpa. Il danno contestato ammonta a oltre 596mila euro.

Nel corso del 2023 la Procura ha emesso, nei confronti di un sindaco *pro tempore* e di sei assessori di un Comune campano, il ricorso per responsabilità sanzionatoria conseguente al dissesto finanziario dell'ente, deliberato dal Consiglio comunale nel 2016.

Le complesse ed articolate indagini condotte dalla Procura, con l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri, e supportate da consulenze tecniche specialistiche, hanno consentito all'esito di un lungo percorso istruttorio, di suffragare l'ipotesi di responsabilità dei suddetti amministratori locali. Nella ricostruzione della Procura gli stessi, con le loro condotte scriteriate e la disinvolta gestione dei soldi pubblici, avrebbero condotto al tracollo finanziario un ente locale già afflitto da svariate ed incancrenite problematiche gestionali.

Dal contenuto del ricorso emerge come i bilanci, approvati dalla compagine amministrativa, fossero caratterizzati dalla esposizione di residui attivi inesistenti, che alimentavano una fittizia capacità di spesa, da una massiccia mole di debiti fuori bilancio, frutto di una gestione degli appalti improntata alla illegalità, come accertato anche dall'ANAC in una indagine amministrativa concomitante, con una totale assenza di qualsiasi provvedimento atto e/o direttiva volto a sanare le relevantissime criticità contabili, tra cui spicca anche la bassissima capacità di riscossione delle entrate, sensibilmente inferiore alla media nazionale. Alcuni degli amministratori chiamati in causa, risultano peraltro essere già stati oggetto delle attenzioni della Procura contabile con riferimento alla vicenda della gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del "Parco Verde", vicenda oggetto di una recente ponderosa ed ampiamente motivata sentenza di condanna della Sezione giurisdizionale per oltre 950mila euro, laddove si evidenziano soprattutto le condotte ed il ruolo dell'ex sindaco, *dominus* di un sistema di illegalità nella gestione complessiva dell'ente, che si specchiava in bilanci contrastanti con le più elementari regole della contabilità, ed *in primis*, con i principi di veridicità e prudenza nella formazione dei bilanci pubblici.

Nel ricorso presentato dalla Procura, all'esito della capillare ricostruzione delle condotte e del loro impatto causale sul tracollo finanziario dell'ente, è stata chiesta per gli ex amministratori convenuti, la condanna alla sanzione pecuniaria prevista dalla normativa sui dissesti pubblici nella misura massima possibile, vale a dire 20 volte l'importo della indennità di carica da ultimo percepita dal sindaco e dagli assessori chiamati in giudizio. L'applicazione di detto criterio ha portato alla richiesta di applicazione di sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo di oltre 256mila euro, oltre alla richiesta di applicazione, per tutti, della sanzione interdittiva di cui all'art. 248, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) la quale prevede l'impossibilità di ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

In un altro caso, è stato contestato ai responsabili di un Centro cura per il diabete convenzionato con il S.S.R., nonché a dirigenti e funzionari A.S.L. per omessi controlli, il danno di oltre 1,8 milioni di euro derivante dalla fatturazione di prestazioni eccedenti la capacità operativa massima (C.O.M.) assegnata alla struttura convenzionata in base a dotazioni infrastrutturali e di personale, in funzione di garanzia dell'adeguatezza prestazionale verso l'utenza.

Infine, non meno importante è l'effetto conformativo dell'attività amministrativa, che la Procura ha potuto riscontrare durante lo svolgimento dell'attività istruttoria. Tale effetto, non sempre puntualmente determinabile, può tuttavia essere quantificato, per l'anno 2023, per svariati milioni di euro rientrati nelle casse erariali. A titolo di esempio, si segnala che nella materia sanitaria, l'attività istruttoria svolta dalla Procura lo scorso anno, ha permesso di verificare il recupero nelle casse delle ASL campane, di oltre 31 milioni di euro illegittimamente liquidati in favore di strutture private riabilitative, in assenza delle condizioni previste dagli artt. 47 e 48 D.L. n. 18/2020 per garantire la continuità delle prestazioni durante il periodo pandemico. In un altro caso, è stato accertato il recupero di oltre 1,3 milioni di euro per liquidazione di fatture in favore di strutture

sanitarie convenzionate, a fronte della mancata verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, commi 4 e 5, D.L. n. 34/2020 (omesso raggiungimento del 90% della produzione rispetto al 2020, per maggiori costi correlati all'aggiornamento dei reparti e alla gestione dell'emergenza pandemica).

P.Q.M.

Il sottoscritto Procuratore Regionale, concludendo

CHIEDE

al sig. Presidente di voler dichiarare aperto, in nome del Popolo italiano, l'anno giudiziario 2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania.

Napoli, 28 febbraio 2024

Tabella 1 – L'attività della Procura regionale per la Campania in cifre - Anno 2023

DATI STATISTICI: ATTIVITÀ DELLA PROCURA NELL'ANNO 2023	
ATTI DI CITAZIONE	84
SOGGETTI CITATI IN GIUDIZIO	150
APPELLI DEL PROCURATORE REGIONALE	21
INVITI A DEDURRE EX ART. 67 C.G.C.	81
NUMERO SOGGETTI INVITATI A DEDURRE	209
AUDIZIONI PERSONALI EX ART. 67 C.G.C.	103
ISTRUTTORIE APERTE ED ASSEGNATE NEL 2023	3.241
RICHIESTE ISTRUTTORIE	1.655
ISTANZE PER SEQUESTRI CONSERVATIVI	6
ARCHIVIAZIONI A SEGUITO DI ISTRUTTORIE	653
ISTRUTTORIE PENDENTI PRESSO LA PROCURA REGIONALE	8.601
ESPOSTI E DENUNCE PERVENUTI NEL 2023	6.430
ARCHIVIAZIONI IMMEDIATE	1.404
IMPORTI RICHIESTI CON ATTI DI CITAZIONE	26.413.029,23
IMPORTI RICHIESTI CON ISTANZE DI SEQUESTRO	4.868.199,36
IMPORTI DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA	11.630.787,70
IMPORTI RECUPERATI DA SENTENZE DI CONDANNA	1.404.227,10
IMPORTI RECUPERATI CON PROCEDIMENTI MONITORI	3.023,86
IMPORTI RECUPERATI CON GIUDIZI EX ART. 130 (RITO ABBREVIATO)	295.801,88
RICHIESTE STATO ESECUZIONI SENTENZE E RISPOSTE/ISTRUZIONI A QUESITI MONITORAGGIO	120

